

COLLEGIO DEI REVISORI

COMUNE DI CASTENASO (BO)

Verbale n. 6 del 29 marzo 2024

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione delle aliquote addizionali comunali IRPEF

Il Collegio dei Revisori,

Vista la richiesta di parere relativa alla conferma delle aliquote e degli scaglioni per il 2024 dell'addizionale comunale IRPEF

Richiamati:

- il DLgs. n. 360/1998 e ss.mm.ii., istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF e in particolare il comma 3 dell'art. 1 che così recita: *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*;
- l'art. 1 del Dlgs. n. 216/2023, il quale attua il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e comporta, tra l'altro, la rimodulazione degli scaglioni Irpef

Considerato:

- l'art. 3 comma 3 del Dlgs. n. 216/2023, ai sensi del quale, entro il 15 aprile 2024, i Comuni possono aggiornare le aliquote differenziate ai nuovi scaglioni oppure determinare, solo per il 2024, delle aliquote differenziate, considerando i quattro scaglioni vigenti nel 2023;
- l'art. 3 comma 4 del Dlgs. n. 216/2023, che così recita: *"Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023"*;
- il succitato "comma 4", nel passaggio in cui, in assenza di deliberazione, prevede l'applicazione *"delle aliquote vigenti per l'anno 2023"* presumibilmente con gli scaglioni 2023, necessita di chiarimenti in quanto l'Ente potrebbe subire l'accorpamento del primo e del secondo scaglione, se trovassero applicazione gli scaglioni 2024;

Ritenuto:

che l'ente, al fine di evitare le possibili anzidette criticità, ritiene di dover confermare espressamente per l'anno 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF già vigenti per il 2023, nell'ottica di una tendenziale invarianza del gettito del tributo propedeutica al mantenimento degli equilibri di bilancio

Visti:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2024 e SeO 2024/2026 approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 27.07.2023 e successive modificazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 (art. 151 del Dlgs. n. 267/2000 e art. 10 del Dlgs. n. 118/2011) e successive variazioni;
- il provvedimento n. 40 del 30/05/2022 con il quale il Consiglio Comunale deliberava l'attuale formulazione dell'articolo unico del Regolamento di determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e in particolare, al comma 1, la seguente articolazione per scaglioni:

Soglia di Esenzione (Euro) ==> € 10.000,00

da 0,00 a € 15.000,00 ==> 0,45%

da € 15.000,01 e fino a € 28.000,00 ==> 0,55%

da € 28.000,01 e fino a € 50.000,00 ==> 0,79%

oltre € 50.000,00 ==> 0,80%

- l'art. 14 comma 8 del DLgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii., che così recita: *"A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera offerisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006"*

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile dell'Area Bilancio ai sensi dell'articolo 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

tutto ciò premesso e considerato

il Collegio

ESPRIME parere favorevole

alla conferma, per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4 del Dlgs. n. 216/2023, delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, già vigenti per l'anno 2023, nonché della relativa soglia di esenzione.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Stefano d'Orsi

Dott. Andrea Alessandri

Dott. Andrea Zurla

Andrea Zurla